6

P E R

Lo Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis

C O N T R O

D. Grazia de Luca.

L' Illustre Sig. Marchese D. Floridasso Capycelatro Degnissimo Giudice della G. C. della Vicaria

C O M M E S S A R I O.

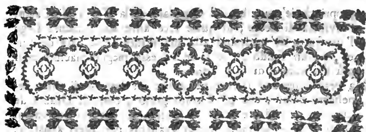
Presso lo Scrivano Ciriaco.



Veritas tandem aliquando emergit licet aliquorum improbitate deprimatur.

Cic. pro Cluent.





SI questiona se D. Grazia de Luca possa rivocare una donazione fatta in vigore di due istromenti a beneficio del Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis, per cui si umiliano le suppliche.

Essendo trapassato da questa a miglior vita D. Domenico Tornatola marito di D. Grazia de Luca, costei rimasta carica di figli, ed incapace a poter mantenere in sistema l'equilibrio della sua Casa dipese per qualche tempo dalla direzione, e governo de' Rev. Sacerdoti D. Pasquale, e D. Francesco Tornatola di lei cognati. Indi essendosene ancora dopo la morte di D. Pascale, morto D. Francesco Tornatola a dì 6. Novembre 1782. *fol.* D. Grazia de Luca rimasta sola nel governo di sua famiglia, e tanto più infelice, perchè ritrovandosi maritata D. Chiara Tornatola di lei unica figlia superstite, con D. Gaetano Piccolo, costui perch' era prodigo, ed imbecille di mente non era mica buono pel regolamento della medesima; quindi fù, che deliberò d' impetrare i favori del Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis, il quale con quella garbatezza propria del di lui costume si offerì di servirla in tutto quello le occorreva. Infatti d' allora in poi il medesimo facendo da buon padre di famiglia cominciò ad assisistere essa D. Grazia de Luca in tutti li di lei bisogni, ed agli interessi di sua Casa senza ricevere riconoscenz' alcuna.

A 17. Giugno 1789. D. Chiara Tornatola di lei figlia fece il suo testamento *in iscriptis*, col quale istituì erede nella

A pro-

proprietà de' suoi beni l' Ospedale della Terra di Campi Provincia di Lecce, al quale fece altre sostituzioni: Legò l' usofrutto de' medesimi alla sua madre D. Grazia de Luca, ed un fondo, che fosse ad essa meglio piaciuto non più del valore di duc. 1000.

Ma perchè ognuno risente nel cuore un rimorso di voler beneficare colui, che gli è stato grato, così D. Grazia de Luca conoscendo le tante obligazioni, che professava al Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis per averl' assistita, e servita fin da che ne morì detto D. Franoesco Tornatola di lei cognato per lo spazio di circa anni sette, con publico istromento de' 9. Novembre 1789. *fol.* 14. donò al medesimo in compenso di tutte le fatighe per essa, e sua famiglia sofferte la summa di duc. 600. da que' duc. 1000., che l' erano stati legati dalla di lei figlia, e d' avere la predetta donazione l' effetto dopo la di lei morte.

Il Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis vedendosi corrisposto da D. Grazia de Luca coll' istessa gratitudine, non tralasciò di continuare, che anzi intrapreso con più calore le assistenze a' di lei interessi, così che li convenne ancora di partirsi dalla Terra di Campi, e condursi a Napoli per sollecitare la lite, che pendeva nel S. R. C. ad istanza di D. Salvatore Tornatola di lei cognato contro la medesima, e l' Ospedale di Campi per la nullità del testamento di D. Chiara Tornatola sua figlia.

Seguitarono queste nuove di lui assistenze così alla lite, come all' altre di lei occorrenze per lunga pezza di tempo, sino a quando il Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis ritornatosi nella Terra di Campi, la D. Grazia de Luca conoscendo esser cresciute le sue obbligazioni per lo stesso, atteso che l' avea con piena attenzione continuato a servire coll' aggiunta di molto suo dispendio, e che per di lei causa dovè abbandonar la famiglia, e portarsi a Napoli, perciò con altro sollenne istromento de' 3. Febrajo 1791. *fol.* 4. donò al medesimo una casa sita in detta Terra nel luogo detto le Beccarie del valore di duc. 876., che l' era stata data, precedente apprezzo, dall' erede proprietario in conto di quei duc. 1000. legatili dalla di lei figlia; e se ne riservò per essa lei la facoltà di coabitarci:

A Si

Si fece ancora in detto istromento la spiega, che con questa seconda donazione vi fussero compresi que' duc. 600. allo stesso donati col primo istromento.

In vigore del secondo istromento D. Giuseppe de Franchis ebbe la tradizione della predetta casa, onde fù che si ritirò colla sua famiglia ad abitar nella medesima, una insieme con D. Grazia de Luca, secondo il patto nell' istromento convenuto, e coabitarono in pace sino alli principj di Luglio dell' anno 1793., ma da questo tempo D. Grazia de Luca dimenticatisi tutti li beneficj ricevuti da D. Giuseppe de Franchis ricorse a 15. Luglio nella G. C. della Vicaria, e dimandò, che 'l medesimo fusse dalla casa sfrattato, riserbandosi le ragioni per la rivoca della donazione *ob vitium ingrati animi* pe' maltrattamenti, che gli venivano usati da detto D. Giuseppe de Franchis.

Si diede sfogo alla petizione con decreto in detta data *quod adveniente tempore solito exfractionis discedat fol.* 1.

Intanto D. Grazia de Luca senza notificare il decreto sudetto, di concorde sentimento col medesimo, e per puro capriccio si volle dividere, onde fù che si ripigliò tutti li di lei mobili dalla Casa, e con pubblico istromento di quietanza dichiarò a 27. Luglio 1793. di averli ricevuti dal medesimo *fol.* 15.

Stiedero così separati per lo spazio più di un anno, m' a 4. Ottobre 1794. con istanza *fol.* 27. dedusse nella Corte Locale i maltrattamenti ricevuti da D. Giuseppe de Franchis; che le donazioni erano state estorte per falsa causa; che siccome il medesimo si ritrovava lontano da colà, avea timore che ritornando ella nella prima casa, non fosse molestata da D. Giuseppe de Franchis; e presentando alla Corte le provvisioni del primo decreto di sfratto, dimandò, che 'l de Franchis non fosse alla casa accostato.

Fù da quella Corte in piedi della medesima nella detta data ordinato *quod super deductis fiant diligentiæ fol.* 26. In forza di questo decreto non notificato a D. Giuseppe de Franchis si fecero esaminare da essa D. Grazia de Luca sù li dedotti maltrattamenti, alcuni parziali testimonj della medesima *fol.* 22. 27.



D. Giuseppe de Franchis si gravò nella G. C. delle procedure di quella Corte, e con decreto de' 9. Dicembre 1794. fù impartito termine, *& interim D. Joseph de Franchis non molestetur ; & quatenus opus reintegretur in possessione domus fol.* 59.

Avverso questo decreto D. Grazia de Luca ne portò il gravame nel S. R. C. *ad finem revocandi*, e si disse con altro decreto de' 7. Gennajo 1795. *fol.* 70. *Remissa est eidem M. C., verum eadem M. C. provideat quod citra praejudicium jurium partium, & donec aliter D. Gratia de Luca solvat pensionem alterius domus locandae in beneficium Josephi de Franchis extimandam per peritos locales partibus non suspectos habita ratione ad commodum domus dictae de Luca &c. fol.* 72.

E con altro decreto *domi* si disse *terminus currat ab hodie*, e furono confirmate l' antecedenti provvidenze date *fol.* 76.

A 3. Marzo 1795. con decreto *per M. C.* si disse *quod procedatur ad ea quae incumbunt pro compilatione termini, cujus exitu viso providebitur fol.* 84.

Il termine già trovasi compilato: Si dee perciò ora decidere la causa.

L' Avvocato di D. Grazia de Luca nella sua scrittura ha creduto dimostrare in primo luogo, che la medesima possa rivocare la sudetta donazione, perchè tanto la prima, che la seconda donazione furono inferme da principio, perchè ambedue furono dal medesimo estorte con falsa causa; e perchè D. Grazia de Luca non potea donare.

In secondo luogo ha creduto dimostrare, che le medesime sono state rescisse in progresso di tempo, perchè D. Giuseppe de Franchis non adempì a quello che promise di fare, e perchè costui sia stato ingrato a D. Grazia de Luca.

All' incontro io che fò la difesa del Dottor Fisico D. Giuseppe de Franchis dimostrerò in primo luogo, che ambedue le donazioni non furono inferme da principio, perchè la causale non fù falsa, e perchè D. Grazia de Luca potea donare.

Dimostrerò in secondo luogo, che le medesime non sono state mica rescisse in progresso di tempo, perchè D. Giusep-

sep-

seppe de Franchis adempì a tutto quello che si era asserito di dover fare, e perchè il vizio d' ingratitudine non può per legge far rivocare l' accennata donazione.

C A P. I.

Si dimostra la validità delle due donazioni.

IN cento luoghi della dotta scrittura dell' Avversario è scritto, le due donazioni esser inferme; Io ho un Cliente Medico. Potesse mai egli col suo Ippocrate, ed Avicenna risanarlo? Ma io non voglio incomodarlo. E siccome spesso avviene, che accanto all' aconito nasce ne' prati stessi l' antidoto, io la prima medicina a queste due inferme mi studierò di trarla dalla stessa scrittura del dotto Avversario.

Dice il mio dotto Contradittore, e Maestro, che 'l contratto è nullo, e nell' istesso tempo che lo vuol nullo *vult condicere donatum ex conditione sine causa* allegando Ulpiano nella *leg.* 1. §. 3. *dicto tit.*

Queste due voci nullità, e condizzione implicano contradizione fra loro, perchè il contratto nullo non trasferisce dominio, anche per sentenza de' filosofi, che dicono, che *de nihilo nihil fit*; Per contrario la condizzione presuppone translazione di dominio. Infatti avendo D. Grazia de Luca colla prima donazione donato duc. 600. *ex legato consequendo ab hæreditate filiæ*, e colla seconda avendo donato una casa compresivi li duc. 600. della prima donazione, l' una, e l' altra era passato in dominio del donatario; ed in conseguenza se avea, che cinguettare D. Grazia de Luca per avocare la roba donata, non potea altrimenti che *cum conditione certi* §. *sic itaque ist. de act. l. ubi autem* 75. §. *fin. ff. de V. O. l.* 30. *ff. de mort. caus. donat.* E ne' precisi termini, che la donazione si avoca colla condizzione, perchè trasferisce dominio, lo dice Ulpiano nella *l.* 37. §. *Julianus ff. de mort. caus. donat.* E' pare adunque essersi data la prima medicina a quelle inferme donazioni pretese esser nulle *ab initio*. Quindi ad evitar la contradizione il mio

 dot-

detto Avversario lasciando da parte la nullità, si atterrà forse a pretendere di avocare la donazione *condictione sine causa*, ch'è appunto la condizione.

Quì anche il mio avversario prende un abbaglio, poichè trattandosi di donazione non può andar trovando causa nella liberalità, che alcuno faccia col donare. La causa si ricerca ne' contratti, ove si esigge *ultro citroque* il mutuo commodo de' Contraenti *L. Labeo 19. ff. de V. S. l. jurisgentium ff. 7. de Pact. Connan. Comm. jur. civ. lib. 5. c. 1. n. 3. c. 2. n. 3.* Ma *donare est perdere L. cum de indebito 25. de probat. l. si cum Cornelius ff. eod.* Onde nelle donazioni, ch'è quanto dire nella perdita, nella jattura che alcuno fà, non si và trovando sinallagma, o sia causa, perciocchè se sinalagma, o sia causa, o sia compenso si trovi, non è più donazione. Lo disse elegantemente Ulpiano nella *leg. Hoc jure 18. §. sed ff. de donat. Sed & hæc stipulationes, quæ ob causam fiunt, non habent donationem*. Ma non sia la presente donazione semplice; ma *ob causam*, come sostiene il mio Avversario. Quindi ad altro non può restringersi, come si è detto, che alla condizzione. E perciò non possono dirsi ambedue le donazioni nulle.

Ma vediamo di grazia quali sono gli suoi argomenti. Egli dice, che la causa di dette donazioni sia falsa, poichè se si tratta del primo istrumento di donazione fù questa fatta, perche avesse D. Giuseppe De Franchis assistito alla lite vertente in Consiglio tra D. Grazia de Luca, e D. Salvatore Tornatola, ed alla medesima lungi di non aver assistito, non era necessaria la sua assistenza.

Rispetto poi al secondo istrumento di donazione assume, ch' essendosi fatta a contemplazione delle assistenze, che si dissero in detto istrumento già prestate alla lite, e non essendo queste vere, la causa fù falsa. Posso dunque, conchiude lo stesso, *condicere donatum condictione sine causa.*

La risposta all' objezione, che si fà alla prima donazione nasce dallo scioglimento di un equivoco. La causale della donazione de' duc. 600. non riguardò il compenso de' meriti, che dovean seguire, ma li meriti, ch' eran già prima seguiti. Ecco le parole del primo istrumento *fol. 14.* che qui trascrivo per togliere ogni dubbio = detta D. Grazia
„ de Luca sponte ave asserito avanti di noi con giura-
„ men-

„ mento, qualmente essendosene fin dall'anno . . . . pas-
„ sato a miglior vita Domenico Tornatola di lei marito
„ restò col carico di più figli tutti di tenera età, e con-
„ seguentemente priva di ogni assistenza, e quantunque
„ avesse dopo qualche tempo maritata l' unica figlia che
„ restò vivente (da che gli altri di tempo in tempo se ne
„ morirono) col Magn. Gaetano Piccolo, pure come lo stesso
„ era giovine, e di poca esperienza non potea ben con-
„ durre i di lei interessi, e tanto più che in questo frat-
„ tempo venne anche a morirsene il Sacerdote D. Fran-
„ cesco Tornatola di lei cognato, onde fù che implorò i
„ favori di esso D. Giuseppe de Franchis pel buon rego-
„ lamento degli affari domestici, e di tutti gli altri tanto
„ suoi proprj, quanto della detta sua figlia D. Chiara
„ Tornatola, ed essendosene il medesimo graziosamente
„ incaricato (si notino le seguenti parole, che dinotano
„ tempo passato) l' ha per il decorso di più anni con
„ amore, e zelo, e premura assistita, regolando gl' inte-
„ ressi suoi, e di detta sua figlia con non poco lor van-
„ taggio senz' alcun principio d' interesse : volendo essa
„ magn. D. Grazia dimostrare al detto D. Giuseppe la
„ dovuta gratitudine per li favori compartitile, ed in
„ compenso de' lungh' incomodi sofferti, ha risoluto do-
„ nargli con donazione irrevocabile tra vivi duc. 600. de'
„ detti duc. 1000. ad essa D. Grazia lasciati, e donati
„ in proprietà dalla detta fù di lei figlia D. Chiara col
„ suo ultimo *in scriptis* testamento de' 17. Luglio 1789.
„ . . . . da prendersi esso Sign. D. Giuseppe la
„ sudetta summa di duc. 600. dopo seguita la morte di
„ essa D. Grazia.

Dal tenore delle parole del cennato istrumento, che ne rileva la G. C. a prò di D. Giuseppe de Franchis? Per certo che la causale della prima donazione si fù per ricompensare D. Giuseppe de Franchis de' servizj precedentemente da lui prestati per l'elasso di più anni a lei, ed alla sua famiglia; e non già come assume la stessa esser stata quella fatta per meriti, che dovean seguire. Fù dunque una donazione remuneratoria.

E tanto è indubitabile, che la predetta donazione fù remuneratoria de' beneficj ricevuti, che dall' istessa Donante si co-

conobbe che 'l compenso ch' ella dava al Dot. Fisco D. Giuseppe de Eranchis non era nemmeno corrispondente alli molti servizj, che avea dal medesimo ricevuti. Le parole dell' istromento sono " E quantunque detta dona-
" zione non compensi i favori, che detto D. Giuseppe
" *ha compartiti* ad essa D. Grazia, e gl' incomodi, che
" ha per lei *sofferti*, *loc. sign.*

Sicchè se dalla donazione istessa rilevasi esser stata fatta, in remunerazione de' meriti preceduti, che va millantando D. Grazia de Luca? Forse questa non è piena prova per dirsi la donazione remuneratoria?

E' insegnamento comune de' DD., che ancorchè si donasse ad una persona, alla quale per legge sia proibito il donare, e nell' istrumento di donazione facciasi menzione de' meriti del donatario; tanto basta per far piena pruova de' medesimi, ed aversi la donazione per remuneratoria. *Tiraquel. ad l. si unquam Cod. de revoc. donat. in v. donatione largitus n.* 87. *Mascard. de probat. concl.* 1053. *n.* 3. 7. — *Hujusmodi assertio si fieret in istrumento guarantigiato, tunc enim probat merita, etiam inter personas prohibitas*. *E Giul. Clar. in §. donatio quæst.* 5. *n.* 2. a più chiare note scrive. *Sed hic occurrit pulchra quæstio; an scilicet talis donatio, quæ fit propter merita, valeat etiamsi de meritis aliter quam per assertionem donantis non appareat? Resp. quod sic: neque est necesse ad ipsius validitatem, quod merita ipsa probentur. Et hanc dicit esse communem Bertran. Cons.* 118. *post n.* 1. Or che maggior prova dovrà fare una tal menzione di meriti nel caso presente, ove a D. Grazia de Luca non era proibito per legge poter donare a D. Giuseppe de Franchis?

Non può farsi a meno giudicar la detta donazione remuneratoria, perchè ci sono circostanze tali, che così la confermano.

La presunzione legale si è, che niuno dona, se prima non sia co' beneficj provocato. *Quælibet donatio præsumitur facta ob quædam merita*. *Vix enim quis donat non merito. Tiraquel. d. loc. n.* 78. *L. nec adjecit ff. pro Soc. L.* 15. *Cod. de an. civ.* D. Grazia de Luca non avrebbe donato, se non si credeva obbligata: Tanto più ch' essendo donna non sarebbe stata facile a donare, perchè dalla legge si

pre-

presume avarissima *L. 40. §. 1. ff. ad Sctum. Vell. Accurs. in L. Nesennius 34. glos. e contrario. ff. de neg. gest.* Si aggiunge, che i medesimi costano ancora dalle prove della parte contraria, poichè D. Grazia de Luca ha articolato, che il medesimo s' introdusse in sua Casa per causa d' infermità, *art. 5. fol. 99.* E si è provato, che da quando morì il sudetto D. Francesco Tornatola di lei cognato, D. Giuseppe de Franchis tutto disponeva nella Casa della medesima *artic. 6. fol. 99.*

Atteso dunque la verità de' meriti nascente dalle prove contrarie; dalle presunzioni legali; dalla confessione stessa della Donante; e meriti tali, che davano azione a D.Giuseppe de Franchis a ripeterne il compenso, chi può più dubitare, che la donazione non fù remuneratoria de' meriti precedenti? Lo decide il Giureconsulto nella *leg. 27. ff. de Donat.*

Esposte tutte le sudette cose non deve far peso ai Sig. Giudici della G. C. l' opposizione, che da D. Grazia de Luca si fà di esser stata fatta la donazione colla condizione di dover il medesimo assistere alla lite suddetta, per la ragione che dopo le citate parole dell' istrumento si disse così — Pu„ re vuole, che debba il medesimo continuare ad esserle „ grato nommeno per lo disbrigo della causa suddetta, „ che per le altre di lei occorrenze; avendo specialmente „ per detta lite bisogno dell' assistenza del medesimo.

Ognun vede, che queste parole non soggettavano la validità della donazione allora quando D. Giuseppe De Franchis accudito avesse alla cennata lite, poichè antecedentemente si disse, che la donazione era in soddisfazione de' servizj preceduti, e non mica corrispondente a' medesimi. Se si aggiunsero di poi le dette parole, delle quali si fà pompa, non poteano partorire altro, se non che una preghiera di D. Grazia de Luca a D. Giuseppe de Franchis. Infatti è uso comune di parlare, che volendo alcuno disobbligarsi dall' obbligazione, che ha con altrui, e non essendo il compenso, che li dà uguale ai favori ricevuti, temendo forse non cadere dalla di lui amicizia, lo prega, che ciò non ostante continuasse a se l' istessa gratitudine, ed amicizia per l' avvenire.

Si aggiunge di più, che ciò che si disse in fine della detta do-

donazione restò in un semplice desiderio della donante, senza promessa del donatario, il quale non si obbligò a niente, ed è osservabile, che nella guarantigia non si dice *ambæ partes se obligaverint*, ma leggesi solamente *D. Gratia se obligavit*. Ed ognun sà, che quando veramente sono pesi ingiunti al donatario, negli istrumenti di donazione si dice: *Et versa vice il donatario promette, e si obbliga v. g.* agli alimenti, o a dare, o a fare la tale, o la cotale altra cosa. Di che nel nostro istrumento non se ne fà niun motto: al donatario non s' ingiunge niun peso. Il donatario non si obbligò a niente affatto. Ed e' si sà, che 'l patto è tra due. Uno pretende, che altro dia, o non dia, e l' altro deve approvare; altrimenti si rimarrà la cosa ad un solo inefficace desiderio, e semplice assertiva di una sola parte.

Ma concedendosi, che fù questa donazione *ob causam* dell' assistenza alla lite, i DD. fanno una gran differenza tra causa finale, ed impulsiva. *Causa finalis alicujus dispositionis est illa, sine qua quis ita facturus non esset l. 2. §. fin. ff. de donat. Censale dec. 20. num. 18. Causa impulsiva non est proprie causa, sed motivum quoddam ad disponendum Censale d. dec. 20. num. 29. Et si causa impulsiva deficiat, actus substinetur. De Marin. tom. 1. c. 85.* Che la causa di detta donazione fù impulsiva, *& quoddam motivum*, chiaro appare, perchè la Donatrice si muove a donare per servizj dal donatario per più anni già prestati: in fine poi soggiunge, che il donatario continuasse i suoi favori ad assistere anche alla lite. Ciò tanto è vero, che se per causa finale l' avesse voluta, avrebbe avuta tutta la premura di far obbligare espressamente il donatario all' adempimento. E questo si sarebbe posto in iscritto col solito formolario de' Notari: „ Ha donato coi seguenti patti „ però, e condizioni = Patto, che assiste alla lite. Alle „ quali cose le parti rispettivamente hanno obbligato se „ stesse, i loro eredi, e beni tutti " &c. Di tutto questo non ce n' è parola.

Rispetto all' obiezione, che si fà al secondo istrumento de' 3. Febbrajo 1791. Si risponde in primo luogo, che se la detta opposizione dovesse aver luogo, ha da cadere soltanto

so-

sopra a ciò che avanza da' duc. 600. prima donati, poichè riguardo a' ducati 600. si è dimostrato essere stati donati per compenso di meriti preceduti.

Sia come si voglia, resta smentita la parte avversa dalla confessione, che fà l' istessa Donante nell' istrumento di donazione del 1791., col quale dichiara per vere le assistenze, e spese fatte da D. Giuseppe de Franchis nella di lei lite. Ecco le chiare espressioni del secondo istrumento *fol.* 4. „ E siccome esso D. Giuseppe de Franchis posteriormente ha continuato ad assistere essa Vedova D. „ Grazia in tutte le sue occorrenze con positivo suo in„ comodo, e dispendio ancora, specialmente nella causa „ mossale dal Magn. Salvatore Tornatola sù l' eredità di „ detta fu D. Chiara sua figlia con essersi esso D. Giu„ seppe per detta causa portato fin anco in Napoli, ed „ ivi per più mesi trattenuto a proprie spese. Conosce „ perciò essa Vedova D. Grazia di essere a dismisura cre„ sciute le sue obligazioni verso del medesimo, volendolo „ intanto gratificare ha determinato assegnare allo stesso „ il comprensorio di case ereditarie di detta sua figlia D. „ Chiara sito nella strada le Beccarie alla Piazza, consi„ stente detto comprensorio in cortile chiuso con metà „ dell' Atrio con pozzo, e cisterna, metà di palmento, e „ continua a man sinistra nell' entrare, sala, anticamera „ con camerino, ed orto con stalla, postura di oglio, e „ commune, altra camera con arcovo, e scala, che porta a „ tre camere superiori con loggia, volendo, che in detto „ comprensorio si contenessero li duc. 600. di sopra do„ natili, e tutto quanto sarebbe eccedente di tal summa „ assignarlo allo stesso *in compenso di sì grande assisten„ za prestatale, e dispendio sofferto per detta causa*.

Dalle ragioni esposte nel sostegno della prima donazione con legali dottrine si scorge chiaro, che facendosi menzione pur anche in quest' altra donazione di meriti ricevuti, la presente donazione riputar si deve remuneratoria de' medesimi, come quelli de' quali punto non dee dubitarsene.

Ma come mai può sostenersi non esser vere le assistenze, e spese sofferte da D. Giuseppe de Franchis per la suddetta li-

lite, se vi ha un istanza di D. Grazia de Luca presentata nelli atti della causa, che teneva nel S. R. C. con D. Salvatore Tornatola, come da copia estratta *fol.* . . . , colla quale confessa, che la donazione da lei al medesimo fatta era rimuneratoria? Le parole dell'istanza sono le seguenti *fol.* *proc. S. R. C.* „ Si è articolato di aver il Comparente donata al de Franchis certa somma: Tornatola non „ è suo Curatore, nè ha dritto d'intagare i fatti altrui, „ che se lo avesse saprebbe esser quella stata compensativa delle spese sofferte per opera di Tornatola, che deve rifare ". Si vuol più della propria confessione? *Confessionem esse probationem probatam, ac aliis veriorem ac potentiorem Mascard. de prob. q. 7. num. 4. Confessus habetur pro judicato etiamsi falso confessus sit l. 1. 3. 7. ff. de confess.*

Questo è poco, poichè vi ha una fede di Michele Luglio Scrivano della suddetta lite vertente in Consiglio, colla quale attesta le continue assistenze fatte alla suddetta causa da D. Giuseppe de Franchis, così a lui, come all'Avvocato che difendeva D. Grazia de Luca.

Da queste dimostrazioni dunque si rileva il mendacio de' testimonj esaminati dalla medesima, che attestano non essersi affatto assistito da D. Giuseppe de Franchis alla causa espressata.

Inoltre restano smentiti, perchè la prova è inverisimile. Come mai, essi che sono stati, e tuttavia sono domiciliati nella Terra di Campi in Provincia di Lecce, potevano testimoniare sulle assistenze, che dal medesimo si faceano nella causa nel Tribunale del S. R. C.? E perciò le deposizioni come inverisimili tutti sanno esser destitute d'ogni vigore *L. ob carmen §. fin. ff. de test. Mascard. concl.* 1370. *L. qui ff. de leg.* 3.

E ciò sia detto ancora, perchè si vegga di che calibro debbono riputarsi le altre deposizioni de' medesimi: rilevandosi in questo di mala fede, debbono riputarsi in tutto per sospetti *cap.* 54. *testimonium de testib.* E tanto piu perchè le deposizioni sono tutte coll' istesse parole, e periodi, (come dagli atti) che in legge diconsi di premeditato sermone, che non fanno prova alcuna *l.* 3. *§.* 1. *ff. de testib.*

Dun-

Dunque dalle cose dimostrate per la validità del secondo istrumento di donazione si rileva, di essersi adempito alla condizione delle assistenze alla causa: E perciò la prima donazione dee aversi per valida, perchè fu per servizj preceduti; la seconda poi per compenso de' servizj sussecuti. Vale a dire, che nè la causale della prima donazione, nè la causale della seconda fu falsa.

Oppone ancora la parte avversa, che amendue le donazioni sono inferme da principio, perchè furono fatte di cosa litigiosa, giachè la somma delle due donazioni era compresa in que' duc. 1000. legati a D. Grazia de Luca dalla di lei figlia, il testamento della quale era soggetto alla detta lite della nullità.

Rispondo: Oggi una tal strettezza di dritto non è nell' uso al dir di Struvio *Syntagm. jur. civil. exerc.* 46. *thes.* 51.

Più. La cosa litigiosa non può alienarsi, ma questa regola generale è soggetta a molte limitazioni. Trà queste vi è quella quando la alienazione si faccia per causa necessaria, nel qual caso non osta il vizio di litigioso: E l' alienazione fatta da D. Grazia de Luca a favore di D. Giuseppe de Franchis non fù forse per causa necessaria? Non fù donazione remuneratoria? Dunque è da tenersi per una soluzione di debito: *Donatio remuneratoria dicitur improprie, & ficte, nam est quædam species permutationis, debitique solutio, & titulus onerosus, Sorge de donat. remuner. num.* 15. *L. Aquilius ff. de donat. L. sed si lege §. consuluit in f. ff. de petit. hæred.* Ed anche l' istesso Sorge nel *num.* 5., ed altri DD. la tengono per dazione *in solutum*: *Cum sit magis similis dationi in solutum*. Quindi chi dona per rimunerare, non lo fà per liberalità, ma per necessità: *Quod quis ob debitum gratitudinis facit, dicitur facere necessario, non gratuito, & liberaliter Sorge loc. cit. num.* 3. *L. pecunia ff. de alim.*, *& cib. leg.* E più appresso seguita a dire: *Non solum adstringit nos obligatio civilis, sed etiam naturalis, & gratitudo. Afft. contr. For. c.* 13. *num.* 38. D. Grazia de Luca col donare altro non fece, che prevenire a ciò che dovea fare costretta; e perciò

ciò la causa impellente a far le donazioni fu necessaria. E' un canone, che và per bocca di tutti li Forensi, che *ex necessitate agere dicatur, etiam ille, qui cogere potuisset, & coactionem voluntarie prævenit Altograd. consil. 95. num. 104. De Franch. dec. 100.* Or se D. Grazia de Luca alienò per causa necessaria, il vizio di litigioso non può ostare a D. Giuseppe de Franchis. Il testo è chiaro: *L. 13. ff. familiæ erc. Alienationes enim post judicium acceptum interdictæ sunt dumtaxat voluntariæ, non quæ vetustiorem causam, & originem juris habent necessariam.*

Vien confermata la legge coll' autorità de' DD. *Reg. de Marin. resol. 256. num. 9. tom. 1.: Ubi alienatio lite pendente ex causa necessaria sequeretur, quo casu de jure vitium litigiosi non contrahi.*

Rodoer. ad Marin. num. 7. nel numerare l' eccezioni della detta regola dice: *Non omittam tamen plures dari casus in quibus cessat tit. de litigiosis, & primo, si alienatio rei litigiosæ fieret ex causa necessaria.*

E Carl' Antonio de Luca *ad Marin. n. 4.: Cessat vitium litigiosi, quando alienatio fit ex causa necessaria.*

Oppone in oltre l' Avversario, che D. Grazia de Luca essendo donna non potea donare. Io non trovo esser questo dalla legge proibito alle femine; trovo bensì molti luoghi nel corpo del dritto, che possono le medesime ben donare. *L. 32. §. 1. leg. 36. §. 2. ff. de donat. l. 76. ff. de revindic. l. 4. ff. ad Sctum Vell. l. 18. §. 2. ff. de mort. caus. donat. l. 42. cod. Et signanter leg. Si Avia Cod. de Donat.*

Solo n' eccettua la legge la donazione *omnium bonorum*, quando la femina, che la faccia abbia figli, che per altro la legge stessa la riduce al besse detraendone la quarta a prò de' figli. *L. 1. C. de inof. donat.* Ma questo non può ostare al caso nostro I. perchè D. Grazia De Luca oltre delle sue doti, ebbe lasciato l' usufrutto della pingue eredità della figlia annui ducati 300. *fol. 99. art. 8.* II. perchè D. Grazia De Luca quando donò non avea, e non ha figli. Ne fà al caso la legge del Rè Rotari citata dal Contradittore, e Maestro, perchè abbia D. Grazia de

Lu-

Lucà donato senza mundualdo. La risposta è bella, e fatta. Noi viviamo *jure Neapolitano*, ed in difetto *jure Romano*. Questo rancidume de' Longombardi Re d'Italia *recessit ab Aula nostra*, salvo che ne' feudi *jure Longobardorum*. Leggasi il Real dispaccio de' 26. Novembre 1774. intorno le decisioni de' Tribunali ragionate. E per non mancare a puntuali dottrine, eccovene una di un trattatista di privilegj di donne Carlo Rota nostro Paesano, e Regio Catedratico, il quale *cap. 1. n. 42.* insegna che *mulier semper præsumitur vivere jure Romano, non Longobardo*, ed allega Troyse *sup. rit.* 391.

C A P. II.

Si dimostra, che le due donazioni non sono state rescisse in progresso di tempo.

SEbbene, dice l'Avversario, ambe due le donazioni sono da principio valide, sono state annullate poi col progresso del tempo, perchè non fù eseguito quello, che fù promesso da D. Giuseppe de Franchis. E perciò sonosi rescisse *ob causam non secutam*.

Si risponde. Se si riguarda la prima donazione già si è detto, che quella fù fatta pe' meriti prestati, non per i meriti prestandi. Se si riguarda la seconda donazione si è pur detto, che D. Giuseppe de Franchis effettivamente assistè, e spese per la causa sudetta, che val quanto dire, che si adempì a quella condizione, (se per tale voglia aversi,) apposta nel primo istromento.

Se dunque ambedue le donazioni furono, come si è dimostrato, *ob causam præteritam*, perchè compensative de' meriti preceduti, come mai possono risolversi, e rescindersi, come l'Avversario assume colla condizione *sine causa*? La legge parla chiaro, che in tal caso non compete repetizione, e l'estende anco nell'ipotesi, che la causa fosse falsa. *L. 52. ff. de condict. indeb. Ob causam præteritam veluti cum ideo do, quod aliquid a te consecutus sum, vel quod aliquid a te factum est, ut etiam si falsa*

cau-

causa sit, repetitio ejus pecuniæ non fit l. 65. §. 2. ff. eod. Dunque nè la prima, nè la seconda donazione può dirsi rescissa in progresso di tempo, secondo questo primo argomento.

Il secondo argomento dell' Avversario in sostegno di questo secondo assunto si è, che D. Giuseppe de Franchis è stato ingrato a D. Grazia de Luca; e perciò possa privarlo delle di lei beneficenze.

Per riuscire in quest' assunto ha creduto di provare l' ingratitudine con far dire da' testimonj esser stata maltrattata con parole, e con fatti. Questa prova non regge, perchè nata da que' stessi testimonj sopra riprovati di mala fede, che deposero non aver D. Giuseppe de Franchis assistito alla detta lite, qualora realmente assistè. Se si riguarda poi alle ingiurie pretese colle bastonate, non vi è pur un testimonio, che depone averla veduta battere. Alcuni dicono d' averlo inteso dall' istessa D. Grazia de Luca; alcuni altri per bocca del figlio di D. Giuseppe de Franchis. Essendo questi testimonj *de auditu* niuna prova fanno *L. 4. 18. C. de testib.* Filone Ebreo *de confus. linguar. pag. 340. edit. Paris. In optima constituta Republica lege statutum est, ne quis auditu dicat pro testimonio, quia judicium auditus naturaliter facile est corruptoribus. Puffendorf. de J. N. & Gant. l. 5. e 13. n. 9.* Altri dicono che passando un giorno per sotto le finestre, ove abitavano la donante, e 'l donatario intesero questi far lite tra loro; onde giudicarono esser stata dallo stesso battuta. Questi nemmeno provano perchè depongono *de credulitate, & judicio suo glos. in l. testimon. C. de testib.*

Ma lascio da parte di discorrere sù la validità di queste prove. Si abbiano per veri li maltrattamenti: Si abbia per provata l' ingratitudine. Non può D. Grazia de Luca giammai rivocare le sudette donazioni, così per fatto, come per dritto. Per fatto perchè negli stessi istromenti di donazione promise di non rivocarle anche per vizio d' ingratitudine *fol. 4. loc. sig. fol. 14. loc. sig.* „ Promette, e si „ obliga D. Grazia De Luca non rivocare, nè ritrattare la „ presente donazione come sopra fatta, ed averla per rata, grata ec. In questo caso *nefas esse donationem revocare. Molin. disp. 281. n. 6. de Just. & Jur.*

Fin-

Fingo, che un tal patto non vi fosse. Le donazioni non furono semplici, ma rimuneratorie; e tanto è dire donazione remuneratoria, che pagamento di debito. La differenza, che passa tra la semplice, e remuneratoria donazione è appunto, che la prima può rivocarsi per legitima causa d' ingratitudine, e la seconda ancó questa vi sia non può rivocarsi. Il testo è chiaro. *Leg. 34. Si pater §. 1. ff. de Donation. Si quis aliquem a latrunculis, vel hostibus eripuit, & aliquid pro eo ab ipso accipiat hæc donatio irrevocabilis est* (*& glos. verb. est: Etiam ingratitudine secuta*).

E così affermano gl' Interpetri, e DD. del Foro *Duaren. ff. de donat. cap. 7. = Ob ingratitudinem, atrocemque injuriam, & offensam donatio revocatur: Sed hoc de ea donatione non accipitur, quæ remuneratoria est, quam nullo casu revocabilem esse DD. affirmant.*

Bruneman. in l. ult. Cod. de rev. don. = Donatio ob merita non potest ob ingratitudinem revocari.

Tiraquel. ad leg. si unquam Cod. de rev. don. v. donatione n. 13. = Quam optime fulgit text. d. leg. si pater §. 1., ubi donatio remuneratoria non revocatur ob ingratitudinem. Ex quo plane probatur, id quod alias est revocabile, fieri tamen irrevocabile, si factum fuerit ob merita.

Gratian. discept. Foren. n. 24. della *disc.* 663. = *Donatio remuneratoria non dicitur propria donatio, sed habetur pro causa onerosa, non lucrativa, nec potest revocari propter ingratitudinem.*

Sorg. tom. 2. Jurispr. Forens. de don. rem. n. 4. = Prædicta donatio non potest revocari vitio ingratitudinis, quia cum sit persolutio obligationis: seu in solutum datio, est irrevocabilis per text. d. l. si pater, & est communis opinio uniformi omnium calamo recepta.

Rimane dimostrato anche per quest' altro verso, che le donazioni sudette non possono dirsi rescisse per la pretesa ingratitudine, perchè essendo le medesime fatte *ob merita* non possono rivocarsi.

Finalmente dalle cose fin ora accennate, credo aver io dimostrato, che la donazione de' duc. 600. fù per causa di meriti preceduti; Che la seconda donazione della casa fù perchè effettivamente seguirono le assistenze alla sudetta lite; Che 'l vizio di litigioso non osta ad ambe le dona-

zio-

zioni, perchè fu un'alienazione necessaria; Che D. Grazia de Luca potea ben donare; che essendo le donazioni remuneratorie, non possono rivocarsi per vizio d'ingratitudine.

Qual è dunque la decisione che si augura dalla G. C. il mio Cliente D. Giuseppe de Franchis? Che debba dichiararsi ben fatta la donazione della casa, nella quale deve rimettersi in possesso con condannarsi D. Grazia de Luca alle spese della lite ingiustamante dal medesimo sofferte.

Termino questa qualunque siasi breve scrittura, come Giovan Battista d'Afflitto terminò la sua presso il Reg. de Marin. *Reliqua autem meliora, prout casus exposcit, suppleant Domini Judicantes.*

Cætera ~~suppleant~~

Da Casa 16. Marzo 1797.

Giacomo Nardelli.

Die [illegible] 1797.
[illegible] judicii pendentis in S. C. providebitur